

83/2026

RG 43/2026 L.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 83/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

BEAUTY SAN S.p.A. con sede in Firenze, Viale Giovanni Milton, 27 (C.F. E P. IVA: 04604720484), in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Gualtierio Valdo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Rispoli e Carlotta Saini con domicilio telematico speciale eletto ai sottoindicati indirizzi di posta elettronica certificata: raffaele.rispoli@milano.pecavvocati.it e carlotta.saini@milano.pecavvocati.it;

RICORRENTE

nei confronti di

RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
LIQUIDAZIONE (P.IVA 02913300345);

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.



letto il ricorso proposto da Beauty San S.p.A. per l'apertura della liquidazione giudiziale di Rainbow S.c.a.r.l. in Liquidazione;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo PEC alla resistente;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2545 terdecies, c.c., 121 e 295 CCII, in quanto imprenditore esercente attività commerciale di *“imballaggio e confezionamento per conto terzi e presso terzi e sugnatura prosciutti presso terzi, toelettatura, presugnatura, stuccatura e la-vorazione salumi in genere”*.

Peraltro, la cooperativa risulta organizzata, secondo quanto desumibile dalla documentazione disponibile (bilanci depositati presso il Registro Imprese e approvati dall'assemblea con un utile), in virtù di criteri di obiettiva economicità, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi; come è noto infatti - con l'eccezione delle cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991 qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali (Cass. 29801/2023) – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci (circostanza, peraltro, da escludersi nella vicenda in esame alla luce dell'oggetto sociale). Ne consegue che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a liquidazione giudiziale, in



applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (così Cass. 25478/2019; si vedano anche Cass. 3202/2019; Cass. 6835/2014; Cass. 14250/2016; Cass. 7061/1994). La nozione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. va infatti intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 1987, n. 4912, con riguardo a società esercente in regime di concessione un'attività di trasporto, sebbene assoggettata ad un peculiare regime di prezzi e costi);

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCI;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCI, tenuto conto che il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 191.842,68 (v. informativa trasmessa da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15.05.2026);

b) la resistente, non costituita in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, rimanendo il debitore onerato della prova ex art 121 CCII del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009). Si osserva altresì che, alla luce dell'istruttoria officiosa, emerge che il bilancio chiuso al 31.12.2023 presenti ricavi per euro 292.541,00, quindi superiori rispetto alle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. A tal riguardo si rileva che, nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire



che benché i bilanci “*non abbiano certamente valore di prova legale*” essi tuttavia costituiscono “*la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi*” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014). In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quando la società è in liquidazione, come nel caso che ci occupa, “la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso



concreto dal fatto che: a) la società è stata posta in liquidazione in data 18.03.2025; b) l'ultimo bilancio depositato, risalente all'esercizio chiuso al 31.12.2023, evidenzia una perdita pari ad euro 21.450,00; c) in assenza di bilanci successivi, si deve fare affidamento sulle risultanze dell'ultimo bilancio depositato, dal quale si evince che l'attivo patrimoniale è insufficiente per far fronte al monte debitorio della debitrice, stante l'elevato ammontare del debito erariale scaduto, pari ad euro 191.842,68, al quale si deve sommare quanto meno il credito fatto valere dalla ricorrente, pari ad euro 80.634,04, oltre interessi legali dalla notifica del precetto al saldo; ritenuto di indicare come curatore Alessio Calzoni (C.F. **CLZLSS86C21G478X**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di Rainbow S.c.a.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA 02913300345), con sede in (43056) Torrice (PR), Via Enrichetta Cabassa 13;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Casalini;

NOMINA

Curatore il dott. Alessio Calzoni (C.F. **CLZLSS86C21G478X**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCI;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 18.11.2026, ore 9:30;



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCI;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCI e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCI;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.

Parma, 1.07.2026

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

Il Presidente

dott. Marco Vittoria

